

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27/01/2012 N°3

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ED IN SUBORDINE DELLA
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL PATRIMONIO E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO – AVV. SERGIO GAROFALO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL C.O.A. DI NAPOLI

PROTOCOLLO 45/2021

1

SOMMARIO

Sommario

1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA.	3
2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI.....	3
3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI:.....	7
5-INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO AL CASO QUI ESAMINATO.	9
6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO E VALUTAZIONE EX ART. 9 CO. 3 LETTERA E.....	9

7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.....	14																				
8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.....	16																				
9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	16																				
10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.....	17																				
11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 9 CO.2 L. 03/2012.	17																				
12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELLO OCC - RISULTATI.....	18																				
13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE; ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	18																				
14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI.	27																				
15-RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....	27																				
<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Entrate</td> <td>€2650,00 –</td> </tr> <tr> <td>Fabbisogno</td> <td>€1391,50 =</td> </tr> <tr> <td>Reddito disp.</td> <td>€1258,50-</td> </tr> <tr> <td>Rata mutuo</td> <td>€ 801,47-</td> </tr> <tr> <td>Fiditalia delega pag.</td> <td>€ 429,00</td> </tr> <tr> <td>Fiditalia cessione V°</td> <td>€ 479,00</td> </tr> <tr> <td>Findomestic</td> <td>€ 295,00</td> </tr> <tr> <td>Findomestic</td> <td>€ 142,00</td> </tr> <tr> <td>Findomestic carta c.</td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td>Reddito rimanente</td> <td>€-947,97</td> </tr> </table>	Entrate	€2650,00 –	Fabbisogno	€1391,50 =	Reddito disp.	€1258,50-	Rata mutuo	€ 801,47-	Fiditalia delega pag.	€ 429,00	Fiditalia cessione V°	€ 479,00	Findomestic	€ 295,00	Findomestic	€ 142,00	Findomestic carta c.	€ 60,00	Reddito rimanente	€-947,97	
Entrate	€2650,00 –																				
Fabbisogno	€1391,50 =																				
Reddito disp.	€1258,50-																				
Rata mutuo	€ 801,47-																				
Fiditalia delega pag.	€ 429,00																				
Fiditalia cessione V°	€ 479,00																				
Findomestic	€ 295,00																				
Findomestic	€ 142,00																				
Findomestic carta c.	€ 60,00																				
Reddito rimanente	€-947,97																				
16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	28																				
17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	28																				
18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ART. 9 CO. 3 LETT.E).	28																				
19-DILIGENZA DEL DEBITORE.	28																				
20- CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (ART. 15 CO. 6)..	29																				

1-Premessa con identificazione del gestore della crisi da sovra indebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

I sottoscritti avv.ti Camillo Bruno, nato a Napoli il 02/04/1976 – C.F. BRNCLL76D02F839H – P.IVA 07842650637 – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera n°AA034769, studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, PEC camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it, e Sergio Garofalo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 30/08/1975 – C.F. GRFSRG75M30L628M-P.IVA 04620820656– iscritto al Consiglio dell’Ordine degli di Napoli con tessera n. AA025625, studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, PEC sergiogarofalo@avvocatinapoli.legalmail.it.

PREMESSO

- Che giusto provvedimento di nomina con protocollo n°45/2021, accettata in data 23/08/2021 e 24/08/2021, gli scriventi venivano nominati dallo O.C.C. da sovra indebitamento costituito in seno al C.O.A. di Napoli, quali professionisti incaricati ad assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell’art. 15 co. 9 della L. 3/2012, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta da Manna Vincenzo (C.F. [redacted] Iasolino n°10, assistito dall’avv. Francesco Saverio Orlando.
- Che Manna Vincenzo può essere qualificato come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 co. 2 L.3/2012.
- Che in data 23/08/2021 e 24/08/2021 gli scriventi accettavano l’incarico conferito, attestando (come si attesta anche in questa sede): di aver preso visione del regolamento e del disciplinare; di essere in regola con le normative vigenti in materia di aggiornamento e formazione ai sensi del D.M. 202/2014; di non aver alcun motivo di incompatibilità con l’incarico conferito.
- Che il ricorrente iscriveva a ruolo, assistito da altro procuratore, l’avv. [redacted] si, un ricorso che veniva dichiarato inammissibile.
- Che in data 11/02/2022, convocato dai gestori, il ricorrente chiedeva di procedere con la presentazione di un nuovo ricorso per il piano del consumatore ed in subordine con la liquidazione ex art. 14 ter.
- Che informato il competente OCC, l’organismo confermava l’incarico ai sottoscritti gestori in data 02/03/2022 per il tramite del segretario avv. Sergio Longhi.

3

2-Dati anagrafici dei debitori.

Cognome: MANNA

Nome: VINCENZO

Luogo e data di nascita [redacted]

Codice Fiscale: MNNV [redacted]



Residenza: [REDACTED]

Stato civile [REDACTED]

Conviventi a carico: SI [REDACTED]

Situazione occupazionale: [REDACTED]

3-Requisiti di ammissibilità.

Gli scriventi hanno esaminato, attraverso alcuni incontri con il debitore ed i suoi consulenti, la documentazione prodotta, la natura dei crediti e le possibili soluzioni.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali il debitore li ha contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale; inoltre risulta una precedente domanda di esdebitazione incardinata presso questo tribunale (G.D. dott. Puglisi), la quale veniva rigettata per inammissibilità in data 18/12/2020 (v. provv. Versato in atti) stante una carenza di meritevolezza del debitore.

- È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012.
- È stata riscontrata l'ammissibilità della domanda, venendo in rilievo le modifiche della L.03/2012 (D.L. 137/2020 convertito in D. Lgs. 176/2020 con entrata in vigore dal 25/12/2020), medio tempore intervenute, rispetto al provvedimento di rigetto del 18/12/2020 reso dal dott. Pugliese, con particolare riferimento alle modifiche di cui all'art. 2 lett. D-ter, il quale stabilisce che la domanda è inammissibile quando il debitore *“limitatamente al piano del consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, principio che ha già trovato applicazione presso il tribunale di Napoli Nord (v. decreto omologa G.D. Petruzzello); a parere degli scriventi tale nuova norma, di maggiore favore per il debitore, rispetto alla precedente formulazione, consente al debitore di poter riproporre il piano del consumatore qui esaminato, né risulta ostativo l'aver in precedenza presentato un ricorso poi dichiarato inammissibile, in quanto la proposta deve essere ritenuta inammissibile solo per i casi di cui alle lettere “c” e “b”, tuttavia il provvedimento che ha in precedenza dichiarato l'inammissibilità non integra gli estremi di cui alle citate lettere (aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una delle procedure di sovraindebitamento ovvero aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis). Sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534 ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) *“deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può*

presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata”.

- Atteso altresì che il Manna riproponeva ricorso per il piano del consumatore, il quale si incardinava innanzi all’instato Tribunale con r.g. 01/2022 innanzi alla dott.sa Ferrara Loredana, la quale in data 23/01/2022 a sua volta riteneva inammissibile la domanda, sul presupposto che sarebbe comunque sussistita *“dunque, la colpa grave avendo violato il debitore la regola di prudenza che impone di astenersi dal contrarre obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”* in quanto il ricorrente non avrebbe sufficientemente provato l’uso del danaro chiesto in prestito per il pagamento di ingenti spese legali e per altro verso *“dovendosi comunque sottolineare che anche la necessità di fronteggiare importanti esigenze personali non giustifica di per sè la negligente assunzione del debito; dall’altro, che il sovraindebitamento non appare eziologicamente connesso alla sospensione dall’impiego per mesi 12 ed alla conseguente contrazione del reddito percepito, con conseguente necessità di ricorrere al credito per fronteggiare le esigenze della famiglia”*.
- Il ricorrente decideva di ripresentare un ricorso domandando di essere nuovamente ammesso al piano del consumatore o in subordine alla liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter L.03/2012.
- Che a parere dei sottoscritti permane la condizione di ammissibilità, non potendosi ravvisare un comportamento che integri gli estremi della colpa grave, del dolo o della mala fede. Come evidenziato nella pronuncia resa dal Tribunale di Napoli Nord, estensore la dott.sa Benedetta Magliulo, del 11/07/2021, infatti *“Alla luce delle modifiche normative che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l’ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), in particolare per quanto concerne il requisito della “meritevolezza” quale principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, si deve ritenere che quel necessario presupposto di ammissibilità, come in precedenza concepito ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 bis, comma 3, della L. 3/2012, risulti, essere stato sostanzialmente se non espunto, quanto meno ridimensionato, in quanto, alla luce del novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter), è ora previsto che la proposta non risulti plausibile solo quando il consumatore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”; la qual cosa dimostra l’intenzione del legislatore di alleviare, escludendo l’ipotesi di colpa lieve, il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento”*. In vero non risulta, per nessuno dei finanziamenti, che il ricorrente abbia prodotto documentazione alterata (colpa grave) o contraffatta (dolo) o che abbia contratto i finanziamenti con l’intenzione di non pagarli (malafede).
- Nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio, ciò in quanto da una interpretazione letterale degli artt. 9 co. 3 bis lett. e) e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Sul punto si deve ribadire, inoltre, che la direttiva **2014/17/UE** all’art. 20 stabilisce che *“La valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all’intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione*

indipendente verificabile.” Tale obbligo di verifica è sancito nel precedente art. 18 il quale prevede che *“Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore svolga una valutazione **approfondita** del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.”* **Di tali valutazioni i gestori hanno fatto richiesta senza mai riceverle.** Sempre sullo stesso punto si segnala il provvedimento di omologa del 07/06/2022 di questo Tribunale, estensore il dott. Savarese, r.g. 11/2022, il quale evidenzia che sia a carico dell’ente finanziatore l’acquisizione dell’informativa sul merito creditizio del debitore, in quanto tale acquisizione risulti decisamente *“...agevole da ricostruire da parte dell’ente finanziatore in ragione delle ampie possibilità di indagine concesse gli dall’impiego di banche dati. Ne consegue che la responsabilità precontrattuale - che **omissis** addebita al Sig. **omissis** - semmai sarebbe configurabile in capo alla finanziaria, la quale ha operato una concessione del credito in mancanza delle opportune indagini sul merito creditizio del consumatore, violando le obbligazioni collaterali, nel caso di specie gli oneri informativi, che in sede di trattative costituiscono precondizioni necessarie alla successiva e valida stipula del contratto.* Ancora si segnala la pronuncia del Tribunale di Roma sez. fallimentare del 05/11/2021: *“Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull’obbligo e la capacità dell’intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall’art. 124 bis del T.U.B., **non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione.** Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio. Sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore*

- Nel caso in cui questo Tribunale ritenesse di non dover aprire il piano del consumatore, quanto piuttosto dare corso alla liquidazione del patrimonio, l’unica valutazione da effettuare sarebbe quella dell’esistenza di atti in frode ai creditori, dei quali non vi è traccia, in base all’esame effettuato dagli scriventi.
- È stato riscontrato che il debitore si trova in uno stato oggettivo di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall’art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012. Infatti a fronte dell’unico reddito disponibile, pari a circa € 2650,00 mensili al netto delle trattenute e ritenute, residua una disponibilità di € 1.157,45 (cfr. busta paga di settembre 2021), a fronte della decadenza del beneficio del termine del mutuo, della ritenuta per cessione Prestititalia €479,00, recupero obbligatorio € 459,14, INPS ex INPDAP prestito dopo 1/1/2004 per €113,37. Risulta così uno squilibrio permanente pari alla differenza tra il residuo disponibile e l’ammontare degli importi richiesti dal creditore ipotecario in unica soluzione e dagli altri creditori, valutando le entrate medie

mensili depurate dalle trattenute, le quale in rapporto al reddito del 2020 (v. C.U. 2020 per redditi 2019) e del 2021 (v. buste paga 07, 08 e 09 del 2021)

Entrate	€2650,00 –
Fabbisogno	€1391,50 =
Reddito disp.	€1258,50-
Rata mutuo	€ 801,47-
Fiditalia delega pag.	€ 429,00
Fiditalia cessione V°	€ 479,00
Findomestic	€ 295,00
Findomestic	€ 142,00
Findomestic carta c.	€ 60,00
Reddito rimanente	€-947,97

- Il debitore e il suo consulente, hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con lo scrivente.
- Il debitore è in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
 - a) soggetto qualificabile come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
 - b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
 - c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
 - d) non ha subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
 - e) ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente;

7

Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all'analisi della documentazione presentata e di quella acquisita nel corso dell'istruttoria ed alla verifica della coerenza della documentazione con quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto valutando la presente situazione di sovra indebitamento, confermata anche dai calcoli effettuati, considerata la natura dei debiti contratti, l'analisi della risorse messe a disposizione dal debitore e la possibilità di conseguire la migliore soddisfazione possibile per i creditori, lo scrivente ritiene di poter avallare il piano del consumatore prospettato dal debitore e qui di seguito meglio specificato ed accettato dal medesimo.

4-Scopo del presente documento è quello di:

Predisporre, ai sensi dell'art.9 comma 3bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulato dal debitore (integrato all'interno del presente documento), il cui obiettivo è:



- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fare un resoconto circa la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicare l'esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

- e) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 co. 6 L.3/2012.

Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art.9 co. 2. L.3/2012.

La proposta del piano del consumatore formulata dal debitore è accompagnata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 co. 2. L.3/2012 ed in particolare:

1. Istanza di nomina depositata;
2. Provvedimento di nomina n. 45/2021 del 30.07.2021
3. Proposta Piano consumatore
4. Interrogatorio del 08/09/2021 di condivisione della scelta del piano del consumatore
5. Prospetto riepilogativo dei debiti
6. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare
7. Busta paga 07,08,09 del 2021
8. Contratto Findomestic 20148757763403 e 20111350314812 del 07/02/2014;
9. Contratto Prestitalia 197523 del 23/12/2008;
10. Contratto Prestitalia cessione quinto 1002801 del 21/10/2011
11. Contratto Carta Credito Findomestic del 22/05/2013
12. Contratto Findomestic n°024659335 del 03/01/2013
13. Contratto Findomestic n°026900222 del 10/02/2014
14. Contratto mutuo fondiario INPS (ex INPDAP) rep 3174 racc 8023 del 27/10/2009
15. MB Credit Solution (UNICREDIT) Saldo contratto numero 06048855
16. Dichiarazione dei redditi anno fiscale 2018, 2019, 2020
17. Estratto contributivo INPS
18. C.U. 2018, 2019, 2020
19. Mod. 730 anno 2016 per 2015
20. Estratto contributivo INPS
21. Ricevute spese
22. Libretto circolazione DS44131 (immatr. 2002) e CV378BT (imm. 2005)
23. Perizia di stima (CTU relativa a RGE 726/2015)
24. Interrogazione Camera Commercio su cariche societarie negativa
25. 
26. 
27. Certificato Stato di Famiglia
28. Carichi pendenti e casellario giudiziario
29. Visura Catastale per soggetto
30. Visura PRA per soggetto
31. Visura CAI Banca d'Italia 2020 (2021 effettuata dal gestore)
32. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia 2020 /2021 effettuata dal gestore)
33. CRIF 2021
34. Visura Protesti

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA

EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012

5-Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al caso qui esaminato.

Il piano del consumatore legittima il consumatore che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescindendo, purchè omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

La previsione di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali "consumatori", non preclude l'accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento. Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.

Presupposti soggettivi: Manna Vincenzo può accedere al piano del consumatore poiché, ai sensi della L. 3/2012, è qualificabile quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Non osta, alla richiesta qui formulata, il decreto di rigetto per inammissibilità reso da questo Tribunale il 18/12/2020, poiché come chiarito (v. sopra) dalla Corte di Cassazione con ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534 il divieto va riferito al caso in cui il debitore abbia avuto concretamente accesso ad una delle procedure, ma non al caso in cui, proposta la domanda, il giudice l'abbia ritenuta inammissibile.

L'ill.mo sig. Giudice, "assistito" dallo O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo l'ammissibilità della domanda (nel caso specifico con riferimento all'assenza del requisito di cui all'art. 7 co.2 lett.b e lett. D-ter), ma anche la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, giudicando la meritevolezza della condotta del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienza del sovra indebitamento, l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 - bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.

6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento e valutazione ex art. 9 co. 3 lettera e.

Circa le cause che hanno condotto il Manna alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda, nella intervista del 08/09/2021 e nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dal ricorrente è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che Manna fu imputato in [redacted] assoluzione in parte [redacted]. Sta di fatto che tale situazione ebbe ripercussioni negative sullo stato finanziario del debitore, il quale asserisce che gli venne ridotta la retribuzione per 12 mesi, perdendo la possibilità di fare straordinari o di ottenere la maggiorazione per l'imbarco, così come gli vennero preclusi i normali scatti di anzianità. Inoltre terminato il processo penale ebbe a subire il procedimento militare-disciplinare, il quale durò per

circa un anno [redacted] Il Manna dichiara di essersi dovuto difendere in entrambi i procedimenti e quindi di aver dovuto far fronte ad un consistente esborso di danaro per il pagamento delle parcelle professionali, delle quali purtroppo non ha prove essendo i pagamenti intervenuti per contanti. Per tale ragione egli chiese alcuni finanziamenti (ad esclusione chiaramente del mutuo ipotecario) oltre che per far fronte alle esigenze familiari non più garantite da uno stipendio pieno (all'epoca inoltre nel periodo 2002 – 2012 i figli [redacted] e [redacted] del Manna). Il Manna ha inoltre dichiarato che una parte dei prestiti venne utilizzata anche per estinguere precedenti finanziamenti, come risulta anche dal contratto di mutuo INPDAP con il quale si estingueva il precedente mutuo concesso da Unicredit Family Financig – Banca FINECO (v. pag. 5-6 contratto di mutuo) per €98.031,00 in virtù del conteggio per estinzione anticipata del 30/09/2009.

Ciò che va evidenziato è che Manna ha contratto i finanziamenti senza ottenere alcun diniego da parte delle finanziarie o dell'INPDAP (ora INPS), le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte del debitore, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento del nucleo familiare.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui disponeva e dispone il nucleo familiare, come riportati nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi del Manna:

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2021	31.453,00		2.621,08
2020	31.453,00		2.621,08
2019	36.459,80		3.038,00

Appare evidente che quando il Manna, **nel 2009**, ha contratto il mutuo (€160.000,00 da restituirsi in 30 anni in rate semestrali da €4.808,87, che al mese si sarebbe tradotto in una spesa di €801,48) per l'acquisto dell'abitazione destinata (o meglio per l'estinzione anticipata del mutuo in origine concesso da Unicredit – Banca FINECO [pag. 5-6 contratto di mutuo] per l'acquisto della medesima abitazione) ad essere l'abitazione del nucleo familiare (cfr. certificato stato di famiglia) non si è indebitato con la consapevolezza di non poter adempiere, confidando nel fatto che la preistruttoria avesse considerato i prestiti già concessi (Contratto Prestitalia 197523 del 23/12/2008) e che la rata fosse sostenibile. Allo stesso modo si può sostenere che anche i prestiti concessi successivamente al mutuo non abbiano in alcun modo tenuto conto della sostenibilità della rata e della concreta possibilità di far rientrare il capitale mutuato con gli interessi. Certamente la scelta (imposta) di restituire il mutuo in rate semestrali non ha agevolato il debitore nella gestione delle risorse economiche da destinare a tale pagamento. All'epoca dell'erogazione del mutuo, infatti, il Manna già sopportava una

rata "Prestitalia" di € 429,00 (contratto per la cessione del quinto del 23/12/2008) ed il nucleo familiare da questi mantenuto era composto da quattro figli e dalla moglie, pertanto dal reddito netto mensile, indicato in € 2.147,35 proprio in calce al contratto Prestitalia, l'INPDAP avrebbe dovuto considerare una quota disponibile pari ad € 1.718,35 alla quale avrebbe dovuto detrarre la quota da destinare al mantenimento della famiglia (**nel 2009 la soglia per la povertà assoluta per un nucleo di 6 persone di cui 4 minorenni era pari ad € 1.866,21**), giungendo alla naturale conclusione che la rata non sarebbe stata sostenibile. A ben vedere anche il prestito erogato da Prestitalia nel 2008, sulla base delle medesime considerazioni appena evidenziate, risultava appena sostenibile. Pertanto possiamo concludere che l'INPDAP (oggi INPS) all'epoca dell'erogazione del mutuo non valutò correttamente il merito creditorio del debitore, come confermato anche dai calcoli sviluppati da questo gestore, pur simulando un'erogazione nel 2010 anziché nel 2009 in quanto non è possibile reperire i dati relativi all'assegno sociale del 2009.

Ciò nonostante il Manna chiedeva ed otteneva sempre da Prestitalia un nuovo finanziamento nel 2011 (Contratto Prestitalia cessione quinto 1002801 del 21/10/2011) a fronte di una rata da € 479,00 mensili. Sempre procedendo dal ragionamento qui condotto, appare evidente che la rata non sarebbe stata in alcun modo sopportabile per il Manna, eppure la finanziaria non esitò a concedere il prestito. Tale conclusione è confermata dai calcoli effettuati da questo gestore (v. Prestitalia verifica contratto 1002801 del 21/10/2011 allegato). Appare quindi evidente che Prestitalia non effettuò una corretta verifica del merito creditorio.

Ancora, nel 2013 il Manna chiedeva ed otteneva da Findomestic una carta di credito (Contratto Carta Credito Findomestic del 22/05/2013) con un massimale di € 1.500,00 da restituire in rate mensili da € 60,00. Anche per tale concessione il creditore non operava alcun controllo sulla sostenibilità dei costi del credito e sulla possibilità di rientrare del capitale prestato, né si potrà sostenere che l'utilizzo della carta di credito è rimesso al consumatore, dal momento che chi ne fa richiesta certamente la fa con lo scopo di utilizzarla. Possiamo concludere che Findomestic non valutò correttamente il merito creditorio, come si evince dalla verifica effettuata (v. Findomestic verifica carta di credito).

Sempre nel 2013 Findomestic concedeva un altro prestito (contratto n°024659335 del 03/01/2013) per un importo di € 21.000,00 da restituirsi in 96 rate da € 320,30; anche tale prestito fu concesso senza alcuna valutazione del merito creditizio, accompagnando al prestito piuttosto un'ASSICURAZIONE SUL CR (capitale residuo?) per € 1.881,60, che peraltro non è stata fornita dalla Findomestic e non si sa se è stata azionata. Tanto ciò vero che l'importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito è risultato pari a € 30.748,80 (cfr. contratto versato in atti). Anche per questo contratto Findomestic non valutò correttamente il merito creditorio come si evince dai calcoli sviluppati dallo scrivente (v. Findomestic valutazione contratto n°024659335 del 03/01/2013)

Ancora nel 2014 la Findomestic erogava un nuovo credito per € 10.000,00 (contratto n°026900222 del 10/02/2014) da restituire in 84 rate da € 170,10; ovviamente anche per tale contratto la finanziaria non si preoccupava di verificare la sostenibilità della rata, aggiungendo però la polizza assicurativa SUL CR (capitale residuo?) per € 873,60, anche per tale contratto non fornita ai gestori e della quale non si sa se vi sia stata attivazione. Così l'importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito è risultato pari ad € 14.288,40. Anche per questo contratto Findomestic non

valutò correttamente il merito creditorio come si evince dai calcoli sviluppati dallo scrivente (v. Findomestic valutazione contratto n°026900222 del 10/02/2014).

Infine nel 2020 l'INPS erogava il prestito n. 004202000032918, il cui piano di ammortamento è tuttora regolare, risultato di competenza della sede INPS di Latina (come comunicato a mezzo PEC solo il 13/12/2021 dalla Filiale Metropolitana INPS Napoli) con una trattenuta di €113,27 in busta paga, nonostante l'evidente incapacità di adempiere dimostrata dal Manna in relazione al pagamento delle rate di mutuo (e degli altri finanziamenti).

Come si può evincere dalla ricostruzione qui prospettata, appare evidente l'assenza di controllo sul merito creditizio da parte degli istituti che erogarono il prestito. Volendo ragionare per assurdo ed ipotizzando che nel 2009 il reddito del Manna fosse di €2600,00 mensili (il dato più verosimile sarebbe in realtà di €2502,59 come risulta dalla dichiarazione dei redditi più risalente che si possa estrarre dal cassetto fiscale ovvero il mod. 730 2011 per i redditi del 2010), sottraendo a tale importo €1866,21 per il sostentamento della famiglia (dato indice ISTAT), avrebbe avuto una disponibilità da impegnare per il pagamento di un credito pari ad €733,79. Eppure, dal 01/02/2009, il Manna già sosteneva una rata per €429,00, dunque il residuo da poter impiegare per ulteriori impegni finanziari sarebbe sceso ad €304,79, tuttavia l'INPDAP (oggi INPS) concesse in data 30/09/2009 il mutuo per una rata semestrale di €4.808,87 che al mese si rapporta ad €801,47, pertanto, già all'epoca, ci si domanda come il Manna avrebbe potuto far fronte ad un esborso mensile di €801,47 avendo a disposizione solo €304,79! All'INPDAP avrebbe dovuto essere chiaro lo squilibrio economico verso il quale il Manna inevitabilmente si dirigeva, tuttavia non effettuò alcun controllo, confidando (impropriamente) piuttosto, a parere dello scrivente, sulla "solidità" della busta paga di un militare di carriera, arrivando finanche a concedere nel 2020 un ulteriore prestito con addebito diretto in busta paga!

12

Ovviamente lo squilibrio economico si è andato via, via aggravando sia per colpa delle finanziarie che hanno concesso i prestiti successivi al 2009, sia a causa delle vicende personali del Manna, delle quali si è già detto in precedenza, con particolare riferimento alla condanna (sebbene poi in sede penale vi fu assoluzione) con sospensione temporanea dall'impiego da parte del Ministero della Difesa per un periodo di 12 mesi con decurtazione della metà dello stipendio, che determinò la definitiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni finanziarie.

La situazione relativa al progressivo indebitamento (in ordine cronologico per i creditori privati) può essere così sintetizzata:

PRIVATI (tranne INPS qui inserito per comodità)

1. Prestitalia Contratto n°197523 del 23/12/2008: netto erogato €35.962,94, importo dovuto dal consumatore €51.480,00, importo attualmente dovuto €35.884,42 (importo incassato alla data del conteggio €15.595,58);
2. INPS (ex INPDAP) contratto mutuo fondiario con atto del notaio Adele Malatesta Laurini, datato 27/10/2009 (ai nn. 31.474/8.023): importo mutuato €165.000,00, importo dovuto alla data del 22/10/2021 €209.937,16;
3. Prestitalia Contratto cessione quinto n°1002808 del 21/10/2011: netto erogato €38.305,96, importo lordo dovuto €57.480,00, importo attualmente dovuto €34.498,00 (come indicato nella domanda di nomina del gestore, laddove Prestitalia non ha precisato il credito in merito a tale contratto), in regolare ammortamento;

4. Findomestic prestito personale n.20148757763415 del 03/01/2013 concesso per “diversi lavori” netto erogato €21.000,00 totale dovuto € 30.748,90, apertura di linea di credito n.20148757763403 del 22/05/2013, prestito personale n.20111350314813 del 10/02/20124 concesso per “infissi e verande” netto erogato €10.000,00 totale dovuto € 14.288,40: comunicata decadenza beneficio del termine in data 29/10/2015: importo complessivamente dovuto €32.329,38 (nessuna ulteriore precisazione pervenuta dal creditore, il quale si riporta evidentemente alla somma indicata nella missiva per la decadenza del beneficio del termine ed al decreto ingiuntivo n°471/2016 del Tribunale di Cassino);
5. MB Credit Solution contratto n° 06048855: si tratta di un contratto di credito Unicredit S.p.A. ceduto a MBCredit Solutions S.p.A. in data 08-07-2017, tuttavia il creditore non ha inviato né copia del contratto originario, né copia dell’avvenuta cessione, limitandosi ad indicare un debito di €22.552,01.
6. INPS Contratto prestito personale n. 004202000032918, in regolare ammortamento (di competenza della sede INPS di Latina), debito residuo stimato (in quanto l’INPS ad oggi non ha fornito né il contratto, né il piano di ammortamento, né ha precisato il credito) €3.398,1 considerando le rate da 01/2022 a 06/2022 ovvero €113,27 per 30 mesi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. ADER: € 23.584,41 (pec del 24/09/2021), di cui una parte in chirografo ed una parte in privilegio ex lege, salvo precisazione come sollecitate a mezzo PEC in data 26/10/2021;
2. COMUNE POZZUOLI (pec del 09/11/2021), pur non quantificando esattamente il credito, dagli allegati prodotti, si evincerebbe un credito di **€5.750,00 per IMU** non versata per gli anni dal 2014 al 2020 (somma comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2014 al 2016, mentre per gli altri anni l’imposta viene indicata “salvo accertamento delle sanzioni”); a tale credito si aggiunge un credito di €227,47 per omesso versamento dei canoni idrici per gli anni dal 2011 al 2013, di cui €165,24 per i canoni, €50,83 per interessi ed € 11,40 spese di notifica. Per nessuno dei crediti richiesti viene specificata quale somma sarebbe da considerare in privilegio e quale in chirografo. Limitatamente ai canoni richiesti per l’IMU, questo gestore osserva che si tratta di un palese errore del Comune, il quale non ha applicato l’esonero dovuta per gli appartenenti alle Forze Armate in base al **Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla Legge 124 del 28 ottobre 2013 ex art. 2, comma 5**, che concede a tutti i dipendenti delle forze dell’ordine il diritto all’esonero “abitazione principale”, ai fini IMU, su un immobile di proprietà del militare, allorquando per motivi di servizio sia tenuto ad abitare presso la caserma di appartenenza (come per il caso che qui ci occupa), se l’immobile non è stato concesso in locazione, sia utilizzato dalla famiglia del militare e non sia un immobile di lusso. **Tutte condizioni che ricorrono per il caso qui affrontato. Pertanto, è parere di questo gestore che il credito di € 5.750,00 vada interamente falcidiato.**
3. MUNICIPIA – REGIONE CAMPANIA: anche in questo caso il gestore ha provveduto ad inviare una PEC del 04/11/2021 con richiesta di precisazione del credito, ricevendo in risposta una comunicazione (PEC del 22/11/2021) con la quale si indicava un link dal quale “scaricare” il documento che qui si produce, tuttavia non si precisava l’importo distinguendo quanto dovuto (eventualmente) in privilegio e quanto in chirografo. Quindi, salvo errori ed eventuale successiva precisazione, l’importo richiesto pari a complessivi € 716,12, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto per omesso versamento di una tassa

automobilistica per il 2012, sarà iscritto come debito in chirografo. Poi successivamente con PEC del 24/11/2021 la stessa Municipia precisava che “*non è un contribuente IMU, TARI, TASI, TOSAP e ICP del Comune di Giugliano in Campania (NA)*”.

Appare evidente che il debitore riteneva possibile adempiere le proprie obbligazioni, al momento in cui furono contratte le obbligazioni del 2008 e del 2009, in considerazione di una disponibilità economica ritenuta adeguata, ed in considerazione del fatto che i finanziamenti non venivano mai rifiutati, così come appare evidente che non era intenzione del Manna sottrarsi al pagamento delle proprie obbligazioni, come emerge dai tentativi di riportare “in bonis” la propria pendenza con l’INPS, in relazione al contratto di mutuo, certificato dalla circostanza che pur avendo l’INPS avviato una procedura per l’espropriazione dell’immobile (Tribunale di Napoli del 2015), ha fatto estinguere la procedura (v. documento inviato dall’avv. Giannetti). Tuttavia è risultato altrettanto evidente che il Manna non sia riuscito a ripianare l’esposizione finanziaria.

È altrettanto evidente che il corso degli eventi abbia preso una piega diversa, a causa delle vicende personali del Manna, il quale ebbe il proprio tracollo finanziario nel 2012, anno in cui percepì solo la metà dello stipendio.

Lo scrivente ritiene utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” degli istituti eroganti, in quanto gli importi erogati, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti non risultano coerenti con i redditi disponibili.

Come più approfonditamente verrà indicato nell’analisi delle voci del piano del consumatore predisposto dal debitore con l’ausilio dello OCC, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l’attivo patrimoniale, depurato dalle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l’importo necessario al mantenimento personale, **che secondo le tabelle Istat (soglia di povertà assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d’Italia – periferia area metropolitana) ammonterebbe ad euro 1.124,44**, per un nucleo familiare composto da tre persone in età compresa tra i 18 e i 59 anni ed una persona in età compresa tra gli 11 ed i 17 anni.

14

È convinto parere di chi scrive che al ricorrente non possa essere attribuito un comportamento che integri gli estremi della colpa grave, del dolo o della malafede.

7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute.

Esposizione della situazione debitoria.

Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza, espressa richiesta di precisazione del credito, pertanto chi scrive ritiene di essere in grado di ricostruire la situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dal debitore.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

00_ADER: PEC del 14/09/2021; RISPOSTA del 24/09/2021 precisano un credito di €23.584,41 allegando estratto di ruolo, rinviando ad una successiva comunicazione la distinzione tra crediti privilegiati ed ipotecari. Con pec del 26/10/2021 lo scrivente ha sollecitato il chiarimento sulla natura dei crediti, tuttavia non è intervenuta risposta;

01_ADE: PEC del 14/09/2021; RISPOSTA del 16/09/2021 rinviano per competenza a DP1, tuttavia ad oggi non è pervenuto alcuna precisazione dei crediti o dei carichi pendenti;

02_COMUNE DI POZZUOLI: PEC del 26/10/2021; RISPOSTA del 09/11/2021 a mezzo PEC, precisano un credito di €5.750,00 per crediti IMU ed €227,47 per canoni idrici

03_REGIONE CAMPANIA: PEC del 26/10/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA; RISPOSTA DA MUNICIPIA del 22/11/2021 tassa automobilistica 2012 €716,12

04_PREFETTURA DI NAPOLI: PEC del 26/10/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA

05_COMUNE DI ISCHIA: PEC del 26/10/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA

06_REGIONE LAZIO: PEC del 15/12/2021; RISPOSTA del 20/12/2021 risulta un debito residuo di € 6.972,42 per tasse automobilistiche già passate in ruolo esattoriale ad ADER e rinvenute nel documento inviato a mezzo PEC da quest'ultima in data 24/09/2021 (V. sopra), pertanto tale debito non sarà inserito nel piano in quanto già considerato nella posizione creditoria di ADER, salvo ulteriori verifiche all'esito della prima udienza.

PRIVATI

00_INPS (ex INPDAP): PEC del 14/09/2021 e successivi solleciti; RISPOSTA PEC del 22/10/2021; DEBITO Totale interessi di mora per rate scadute €703,26 Interessi di mora sul debito residuo € 35.722,02, Interessi corrispettivi su rate scadute €6.679,90 , Interessi corrispettivi sul debito residuo €2.739,06 , Totale quota capitale per rate scadute €4.716,22 , Debito residuo €154.426,70, Penale di risoluzione €4.950,00 – Totale dovuto al 22/10/2021 €209.937,16. Non indicano quale quota è garantita da ipoteca e quale parte vada in chirografo, si riservano di comunicare se vi siano state azioni esecutive. INPS Contratto prestito personale n. 004202000032918, in regolare ammortamento (di competenza della sede INPS di Latina), debito residuo stimato (in quanto l'INPS ad oggi non ha fornito né il contratto, né il piano di ammortamento, né ha precisato il credito) €3.398,1 considerando le rate da 01/2022 a 06/2022 ovvero €113,27 per 30 mesi.

01_FINDOMESTIC: PEC del 14/09/2021; RISPOSTA del 20/09/2021 (girolamosarnelli@avvocatinapoli.legalmail.it) dichiarano per il tramite del procuratore un credito complessivo di €32.329,38.

02_PRESTITALIA: PEC del 14/09/2021; RISPOSTA del 29/09/2021 (dario.cusumano@avvocato.pe.it); DEBITO € 35.884,42 per il contratto n. 197523.. Non viene fornita alcuna precisazione in relazione al contratto n. 0001002801per il cui ammontare ci si riporta alla dichiarazione del debitore pari ad €34.498,00. Per un totale dovuto pari ad €70.382,42.

03_MB Credit Solution: PEC del 14/09/2021; RISPOSTA del 17/09/2021 debito €22.552,01 (cod. orig. 13043458 – ns. Rif. 6048855), credito Unicredit S.p.A. ceduto a MBCredit Solutions S.p.A. in data 08-07-2017. La MB non invia copia della cessione, né copia del contratto originario.

04_WIDIBA S.p.a.: PEC del 22/10/2021; RISPOSTA del 22/10/2021 debito pari ad €3,12 relativo allo scoperto del conto corrente n, 6000 162387.20 intestato al debitore.

05_Maiello dott. Carlo: PEC del 14/03/2022 precisava un credito per €4.790,00

TOTALE DEBITI €373.677,07 SALVO PRECISAZIONI

8-Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

BENI IMMOBILI: il debitore è proprietario di un unico immobile posto in Pozzuoli (NA) *Foglio 42 Particella 118 Subalterno 2 Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO, Consistenza 4 vani, Indirizzo TRAVERSA I DI VIA LUCIANO N. civico 5, Piano 1*, con una superficie indicata in catasto di 110 mq (104 mq coperti). Il valore, in base alla CTU relativa alla procedura RGE 726/2015 (incardinata presso il Tribunale di Napoli – G.E. dott. Abete - ed estinta), è risultato pari ad € 197.000,00 nell'anno 2016 (v. perizia depositata il 10/10/2016) per una superficie residenziale di 96,5 mq ed una superficie di 15 mq riferita ai due balconi, per un totale di 111,5 mq; attualmente, in base ai valori OMI riportati da Agenzia Entrate per il primo semestre 2021, il valore, per il tipo di abitazione (abitazione di tipo economico) e la zona dove è ubicato, al mq oscilla tra un minimo di € 1300,00 ed un massimo di € 1950,00 (v. valutazione OMI scaricata dal gestore) e pertanto considerando uno stato di conservazione normale ed una media tra il valore minimo e quello massimo, il valore attuale dovrebbe essere pari ad €1625,00 moltiplicato 111,5 mq per un totale di €181.187,5. Chi scrive ritiene prudenzialmente, quindi, di poter stimare il valore dell'immobile in €189.093,75, quale valore risultate dalla media matematica tra il valore indicato dal CTU ed il valore calcolato in base ai valori OMI. Tuttavia nella successiva verifica della migliore alternativa liquidatoria dovrà necessariamente trovarsi un bilanciamento rispetto al decremento ulteriore dei valori immobiliari, conseguente all'immobilismo del mercato immobiliare, ancor più aggravato dalla pandemia da Covid19.

16

BENI MOBILI REGISTRATI: risulta una vettura tipo Opel Meriva tg. CV 378 BT (cilindrata 1.600 Kwh 74), acquistata usata (prima immatricolazione 12/04/2005); un motociclo tipo Yamaha T Max tg. DS44131, acquistato usato (prima immatricolazione 05/07/2002). Il valore stimato per la Opel Meriva, stando ad una ricerca sul mercato in rete è approssimativamente pari ad €1.300,00/1.500,00, mentre per quanto riguarda lo scooter si tratta di un veicolo che ha quasi 20 anni, il cui valore potrebbe essere al massimo di €500,00.

BENI MOBILI: il debitore risulta proprietario di parte dei mobili di arredo dell'immobile di sua proprietà, mobili comuni, senza alcun pregio, il cui valore è irrisorio.

ENTRATE: STIPENDIO al netto delle ritenute €1752,36 (busta paga luglio 2021)

ALTRI VALORI E DEPOSITI IN CONTO CORRENTE: NO.

9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi tre anni, come risulta dall'estratto di conto corrente Intesa SanPaolo S.p.a., che prende in considerazione il periodo 31/12/2018 al 31/08/2021 e dalla verifica del cassetto fiscale. Dalla movimentazione non emergono operazioni sospette, piuttosto emerge un utilizzo per spese correnti. A ciò si aggiunga che il sovraidebitato non

avrebbe avuto modo di disporre dell'unico vero bene di valore, ovvero l'immobile, in quanto sottoposto a procedura di espropriazione immobiliare (poi estinta).

10-Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano i redditi del debitore, come risultanti dall'interrogazione al cassetto fiscale che risultano coerenti con la documentazione prodotta:

2021 - € 31.453,00

2020 - €31.453,00

2019 - €36.459,80

11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 co.2 L. 03/2012.

Dallo stato di famiglia reso dal debitore risulta che la moglie (Di Nardo) risiede formalmente con i quattro figli, mentre il Manna risiede ad Ischia per motivi di servizio. Tuttavia il debitore ha precisato che l'unico figlio ancora a carico è il solo Silvio (nato il 13/04/2006) (v. dichiarazioni dei redditi 2020).

In relazione alle **spese mensili** correnti, necessarie al proprio sostentamento, il debitore ha dichiarato di spendere un **totale di €1.391,50**, di seguito riportato in dettaglio:

17

Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene	€100,00
Alimentari	€600,00
Luce	€ 75,00
Telefono	€ 40,00
Gas	€ 40,00
Acqua	€ 19,00
TARI	€ 12,50
R.C.A. e spese accessorie	€ 70,00
Benzina e manutenzione auto e scooter	€300,00
Spese Tabacchi	€ 00,00
Spese Mediche	€ 50,00
Spese Scolastiche	€ 35,00
Imprevisti	€ 50,00
Totale	€1.391,50

Le spese, con particolare riferimento alle utenze domestiche, sono comprovate da fatture e ricevute di pagamento e risultano coerenti con l'indice ISTAT che offre la misura del limite della povertà assoluta per il 2020 (€1.124,44), ponendosi leggermente al di sopra del predetto limite.

12-Accesso alle banche dati e le altre verifiche dello OCC – risultati.

Lo scrivente professionista ha provveduto, previa autorizzazione del debitore, ad interrogare le banche dati al fine di acquisire i risultati dai loro archivi ed a richiedere ai creditori la precisazione dei crediti già consolidati e quelli eventualmente in via di consolidamento. Nel caso di specie, avendo il debitore prodotto i risultati già ottenuti da Banca d'Italia, CRIF, Visura Protesti e Casellario Giudiziario, l'indagine è stata limitata al Consorzio di Tutela del Credito, alla Banca d'Italia e all'accesso al cassetto fiscale.

BANCHE DATI:

BANCA D'ITALIA: la certificazione riporta la situazione del debitore aggiornata al 29/09/2021, conferma l'esistenza dei rapporti in sofferenza e le cessioni del credito che si sono susseguite.

CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA: 20/10/2021 soggetto non presente in archivio.

CONSORZIO TUTELA CREDITO (C.T.C.): riscontro del 04/10/2021 non risultano segnalazioni;

CRIF – SIC: prodotta dal debitore 2021 risulta un finanziamento Intesa San Paolo S.p.a. estinto regolarmente in data 31/07/2020.

VISURA PROTESTI: 12/01/2021 effettuata presso la Camera di Commercio di Napoli – la visura risulta negativa.

VISURA P.R.A.: .si veda allegato.

CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI: certificato prodotto dal debitore- nulla in atti.

CASSETTO FISCALE: dall'accesso effettuato è stato possibile ricavare le dichiarazioni 730 del 2020 e 2021, il CU 2019, la dichiarazione 730 del 2011 (redditi 2010) coerenti con quelle già prodotte dal debitore, la visura immobiliare per soggetto, i dati fiscali del debitore ed infine le tabelle OMI.

§§§§§

RICHIESTE AI CREDITORI

SI VEDA IL PARAGRAFO 7.

13-Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria.

Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà del debitore di assicurare ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella che si potrebbe conseguire dalla procedura liquidatoria (futura probabile espropriazione immobiliare), si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese

relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

- Si evidenzia che il debitore dispone di un'unica entrata derivante dal rapporto di lavoro subordinato pari, in media, a complessivi €2.650,00 (cfr. buste paga versate in atti e mod. 730/2021).
- La somma che sarà messa a disposizione dei creditori, in caso di omologazione del piano, pari ad €1.258,50 al mese, è ricavata dalla differenza tra lo stipendio (depurato dalle trattenute per la cessione del quinto) e le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.


La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata, unitamente al piano proposto nel dettaglio:

O.C.C.	€ 10.332,74
Advisor	€ 8.000,00
INPS	€209.937,16 (ipotecario)
INPS	€ 3.398,10 (chirografo)
FINDOMESTIC	€ 32.329,38
PRESTITALIA	€ 70.382,42
MB CREDIT	€ 22.552,01
MUNICIPIA	€ 716,12
ADER	€ 23.584,41
REGIONE LAZIO	€ 6.972,42
COMUNE POZZ.	€ 5.750,00 (IMU)
COMUNE POZZ.	€ 227,47 (CANONI IDRICI)
MAIELLO	€ 4.790,00

CLASSI CREDITORI

PREDEDUZIONE	IPOTECARI	PRIVILEGIATI	CHIROGRAFARI
O.C.C.	INPS		FINDOMESTIC
CONSULENTI			PRESTITALIA

			MB CREDIT S.
			WIDIBA
			COMUNE POZZ.
			MUNICIPIA
			ADER
			INPS
			REGIONE LAZIO
			MAIELLO



PIANO RATEALE

	CREDITO	FALCIDIA	SODDISFAZIONE
INPS	€209.937,16	00%	€209.937,16
INPS	€ 3.398,10	90%	€ 339,81
FINDOMESTIC	€ 32.329,38	90%	€ 3.233,00
PRESTITALIA	€ 70.382,42	90%	€ 7.039,00
MB CREDIT S.	€ 22.552,01	90%	€ 2.255,20
MUNICIPIA	€ 716,12	90%	€ 71,60

ADER	€ 23.584,41 90%	€ 2.358,50
COMUNE POZZ.	€ 5.750,00 100%	€ 0,00 (CANONI IMU)
COMUNE POZZ.	€ 227,47 90%	€ 22,45 (CANONI IDRICI)
REGIONE LAZIO	€ 6.972,42 90%	€ 697,25
MAIELLO	€ 4.790,00 90%	€ 479,00
OCC	€ 10.332,74 00%	€ 10.332,74
Consulenti	€ 8.000,00 00%	€ 8.000,00
Totale	€398.972,23	€244.765,71

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 63,38%

SOMMA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE: €2000,00

DURATA 195 MESI (16 ANNI E 3 MESI- TERMINE 2039 – IL CONTRATTO DI MUTUO TERMINA IL 31/12/2039)

IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE €244.765,71

IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE NON SUPERIORE A €1.258,50

INPS	€209.937,16
INPS	€ 339,81
FINDOMESTIC	€ 3.233,00
PRESTITALIA	€ 7.039,00
MB CREDIT S.	€ 2.255,20
MUNICIPIA	€ 71,60
ADER	€ 2.358,50
COMUNE POZZ.	€ 0,00 (CANONI IMU)
COMUNE POZZ.	€ 22,45 (CANONI IDRICI)
REGIONE LAZIO	€ 697,25
MAIELLO	€ 479,00
OCC	€ 10.332,74 (meno €1000,00)
Consulenti	€ 8.000,00 (meno €1000,00)
TOTALE	€244.765,71

ANNO 1 RATE 1 -12 RATA MAX 1.258,60

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO
OCC	9.332,74	777,73	12	9.332,76	0

ADVISOR	7.000,00	480,37	12	5.770,44	1.229,56
---------	-----------------	--------	----	----------	----------

ANNO 2 – RATE 13-24

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO
ADVISOR	1.229,56	1.229,56	1	1.229,56	0
INPS	209.937,16	29,04	1	29,04	209.908,12

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO
INPS	209.908,12	1.258,60	11	13.844,60	196.063,52

ANNO 3 – 15 RATE 25- 179

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO
INPS	196.063,52	1.258,60	155	195.083,00	980,52

22

ANNO 15-16 RATA 180 - 192

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
INPS	980,52	980,52	1	980,52	0
POZZUOLI	22,45	22,45	1	22,45	0
MUNICIPIA	71,60	36,50	1	36,50	35,10
FINDOMESTIC	3.233,00	36,50	1	36,50	3.196,50
PRESTITALIA	7.039,00	36,50	1	36,50	7002,50
MB CREDIT	2.255,20	36,50	1	36,50	2.218,70
ADER	2.358,50	36,50	1	36,50	2.322,00
LAZIO	697,25	36,50	1	36,50	660,75
MAIELLO	479,00	36,50	1	36,50	442,5

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
MUNICIPIA	35,10	35,10	1	35,10	0
FINDOMESTIC	3.196,50	203,90	1	203,90	2.992,60
PRESTITALIA	7.002,50	203,90	1	203,90	6.798,60

MB CREDIT	2.322,00	203,90	1	203,90	2.003,72
ADER	2.306,90	203,90	1	203,90	2.103,00
LAZIO	660,75	203,90	1	203,90	456,85
MAIELLO	442,50	203,90	1	203,90	238,60

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
FINDOMESTIC	2.992,60	204,00	1	204,00	2.788,60
PRESTITALIA	6.798,60	204,00	1	204,00	6.594,60
MB CREDIT	2.003,72	204,00	1	204,00	1.799,72
ADER	2.103,00	204,00	1	204,00	1.899,00
LAZIO	456,85	204,00	1	204,00	252,85
MAIELLO	238,60	238,60	1	238,60	0

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
FINDOMESTIC	2.992,60	204,00	1	204,00	2.788,60
PRESTITALIA	6.798,60	204,00	1	204,00	6.594,60
MB CREDIT	2.003,72	204,00	1	204,00	1.799,72
ADER	2.103,00	204,00	1	204,00	1.899,00
LAZIO	456,85	204,00	1	204,00	252,85

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
FINDOMESTIC	2.788,60	251,45	1	204,00	2.537,15
PRESTITALIA	6.594,60	251,45	1	204,00	6.343,15
MB CREDIT	1.799,72	251,45	1	204,00	1.548,27
ADER	1.899,00	251,45	1	204,00	1.647,55
LAZIO	252,85	252,85	1	252,85	0

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €

FINDOMESTIC	2.537,15	362,45	7	2.537,15	0
PRESTITALIA	6.343,15	401,02	7	2.807,14	3.536,01
MB CREDIT	1.548,27	221,19	7	1.548,33	0
ADER	1.647,55	235,37	7	1.647,59	0

ANNO 16 RATA 193 - 195

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
PRESTITALIA	3.536,01	1.258,60	2	2.517,20	1.018,81

CREDITORE	CREDITO €	RATA €	NUMERO RATE	VERSATO €	RESIDUO €
PRESTITALIA	1.018,81	1.018,81	1	1.018,81	0

CHIARIMENTI SUL PIANO

- Come si può notare il piano punta a soddisfare con le prime 13 rate il compenso del consulente ed il compenso dello O.C.C. A partire dalla rata 13 una parte della rata sarà messa a disposizione del creditore ipotecario, il quale percepirà per intero la rata messa a disposizione dalla rata 14 alla rata 179 ed il completo pagamento alla rata 180. Dalla rata 180 alla rata 193 saranno soddisfatti i creditori chirografari in base alla falcidia proposta che garantisce loro una soddisfazione pari al 10% del credito accertato.

Tale risultato è reso possibile anche grazie al nuovo piano qui prospettato, con il quale il debitore, grazie all'aiuto di parenti, può mettere a disposizione la piccola ma significativa somma di €2000,00.

Ciò che più conta è che il creditore ipotecario, che è un creditore “pubblico”, sarà soddisfatto al 100%, essendogli stati riconosciuti sia gli interessi maturati sulle rate impagate che gli interessi moratori.

Sulla durata del piano, si osserva che la S.C. sez. I con sent. N°17834/2019 ha rilevato che “*i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz'altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfazione*”; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G. 08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni; R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese

omologava un PDC della durata superiore a 10 anni; R.G. 22/2021 dott. Marco Pugliese della durata superiore agli 8 anni). Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata massima che ogni mese il debitore potrà mettere a disposizione dei creditori.

- **In via generale** si osserva che **la convenienza del piano** risiede nella possibilità di soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori, laddove la vendita del cespite lascerebbe, verosimilmente, parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato, il quale con il piano qui previsto verrebbe soddisfatto per l'intero, ivi compresi gli interessi di mora, così come da comunicazione resa a questo gestore. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start del debitore, ma permetterebbe di ricondurre quest'ultimo ad una migliore integrazione trattandosi, nel caso specifico, di un soggetto che rappresenta l'unica fonte di reddito per la famiglia. A ciò si aggiunga che il debitore non ha mostrato di essere inadempiente per sua volontà, ma per vicissitudini circoscritte all'ambito lavorativo e personale. **Non concedere l'accesso al piano del consumatore potrebbe seriamente compromettere la serenità del debitore e del proprio nucleo familiare, poiché costringerebbe il debitore a ricercare una soluzione abitativa in locazione (i cui prezzi oggi sono in ascesa), per l'ipotesi in cui l'INPS dovesse riproporre l'azione esecutiva immobiliare, con costi che andrebbero ad incidere negativamente sul tenore di vita della famiglia, ma anche sulla possibilità per gli altri creditori di procedere con eventuali pignoramenti presso terzi.** Appare poi rispondente ad un criterio di giustizia sociale concedere al debitore la possibilità di completare l'acquisto dell'immobile, per il quale ad ogni buon conto ha già versato una buona parte di quanto dovuto!
- Nell'ipotesi prospettata il credito che vanterebbe lo OCC è stato posto in prededuzione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario, offrendo il 100% dell'importo dovuto compresi gli interessi di mora, e della circostanza che la vendita all'asta non potrebbe mai garantire una pari soddisfazione, atteso che difficilmente l'immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un verosimile ulteriore ribasso. Su tale punto si precisa che seppure la valutazione dell'immobile fosse confermata in €189.093,75 (prezzo stimato dallo scrivente v. paragrafo 8 anche sulla scorta della CTU), con ogni probabilità al primo tentativo di vendita il prezzo realmente offerto sarebbe pari a 141.820,31 (ovvero €189.093,75 meno il 25% per l'offerta minima ricevibile), ed a tale importo andrebbero ancora detratte tutte le spese prededucibili per spese di custodia, delega alla vendita e per le spese di conservazione del credito (onorari di precetto, di pignoramento, spese di trascrizione del pignoramento, iscrizione a ruolo della causa etc.). Ovviamente non possiamo non sottolineare che verosimilmente il primo incanto, come accade nella quasi totalità dei casi, andrebbe deserto e che è verosimile attendersi un'aggiudicazione non prima della terza asta! Inoltre, i tempi dell'esecuzione si prospettano molto lunghi, mentre il creditore ipotecario, con il piano qui proposto, inizierà ad essere soddisfatto dalla rata n°15. In generale i tempi delle esecuzioni anche in condizioni di normalità risultano sempre piuttosto lunghi (in media tre anni almeno), mentre con il piano, considerando che il creditore, come detto, inizierà a percepire la rata dopo 14 mesi, allo scadere del terzo anno (termine ipotetico della fine di una esecuzione) l'INPS avrà già percepito ben oltre €20.000,00.
- Sulla fattibilità del piano: il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la complessiva somma di euro 1.258,50, quale somma eccedente le normali

esigenze del nucleo familiare, grazie all'attività di lavoro subordinata. **Or bene è il caso di precisare che la durata del piano esposta in 195 rate (15 anni e 3 mesi) è assolutamente sostenibile, attesa l'età del debitore che è di anni 50, se paragonata alla durata del mutuo che avrebbe avuto comunque termine nel 2039.** Strutturato il piano in tal modo, il debitore potrà contare sulla somma di euro 1.391,50 al mese per provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare, già comprensive di €100,00 per eventuali imprevisti.

- In definitiva il piano del consumatore proposto dal debitore risulta decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il proponente non dispone di altri immobili all'infuori di quello presso il quale è posta l'abitazione familiare ed offre il pagamento integrale del credito ipotecario, ivi compresi gli interessi di mora, senza che il creditore debba procedere ad anticipare alcuna spesa per il recupero del credito, ed il pagamento parziale dei creditori chirografari, che probabilmente non avrebbero nulla. Si aggiunga che il creditore ipotecario già a partire dalla rata 13 inizierà ad essere soddisfatto. **In definitiva l'ipotecario potrà incassare gradualmente quanto dovuto, per intero e senza dover sostenere alcuna spesa!**

Pur volendo ipotizzare una vendita, conseguente ad una espropriazione immobiliare, come già detto in precedenza, oltre a dover anticipare tutte le spese, è verosimile attendersi una soddisfazione parziale del credito, per di più in un lasso di tempo piuttosto dilatato, non inferiore ad almeno 3/4 anni (nella migliore delle ipotesi), durante i quali al contrario avrà il beneficio di incassare quanto messo a disposizione del debitore. Inoltre, qualora il debitore dovesse venire meno all'impegno assunto, non venendo meno la garanzia ipotecaria, il creditore potrà sempre attivare la procedura di espropriazione senza perdere la garanzia ipotecaria e la fideiussione.

- **L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:** come si evince dall'incrocio dei dati derivanti dalla CTU di stima sull'immobile di proprietà del debitore e la valutazione effettuata dallo scrivente sulla base dei valori OMI, il valore sul libero mercato può essere calcolato in €189.093,75. A ciò si aggiunga che, con ogni probabilità, il mercato immobiliare subirà un ulteriore crollo, dovuto all'emergenza generata dal SarsCovid19 e che l'immobile è posto in una zona periferica di Pozzuoli (NA) non proprio oggetto di attenzioni da parte di chi è in cerca di una prima abitazione, quanto piuttosto oggetto di speculazioni, anche in considerazione dell'attività sismica (bradisismo), che da sempre affligge tale zona. Pertanto si richiamano le osservazioni sopra proposte, relativamente alla possibilità di alienare coattivamente l'immobile. **Una possibilità che si concretizzerebbe, verosimilmente, non prima del terzo tentativo e ad una somma di certo inferiore a quella offerta nel piano.**

Ipotizzando, poi, un canone di locazione per un immobile idoneo ad ospitare l'attuale nucleo familiare del Manna, composto da tre persone, pari a non meno di €800,00 mensili, la liquidazione si gioverebbe (sempre in via ipotetica) di un accumulo mensile pari ad €458,50 che moltiplicato per 48 mesi porterebbe un vantaggio di €22.008,00, da aggiungere alla somma netta ricavata dalla vendita dell'immobile, stimata, per eccesso, in €141.820,31.

Pertanto il piano del consumatore qui asseverato deve considerarsi, sulla scorta delle osservazioni di cui in precedenza, di gran lunga migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La comparazione con l'alternativa liquidatoria posta nello schema sottostante potrà aiutare a comprendere meglio il vantaggio del piano, considerando che tra i crediti prededucibili andrà aggiunto il compenso del liquidatore (ipotizzato in misura uguale a quella dello OCC):

	PDC	LIQUIDAZIONE
TOTALE DEBITORIA	398.972,23	398.972,23
SOMME A DISPOSIZIONE	244.765,71	163.828,31
PREDEDUZIONE	17.332,74	27.665,48
Soddisfazione creditori	227.432,97	136.162,83
DIFFERENZA	+ 91.270,14	- 91.270,14

In definitiva, sebbene in un arco temporale più lungo, con il piano i creditori si avvantaggerebbero di un importo pari ad €91.270,89 e tutti sarebbero soddisfatti, sebbene in via parziale i creditori chirografari, i quali tuttavia con la liquidazione, insieme con i creditori privilegiati, non avrebbero nulla, in quanto l'intero ricavato dalla vendita, detratti i crediti prededucibili, andrà messo a disposizione del creditore ipotecario. A ciò si aggiunga che al termine della liquidazione il debitore potrà comunque ambire all'esdebitazione, che potrà essergli concessa ove abbia dimostrato di aver collaborato attivamente con il liquidatore.

Infine, non si frappone alcun ostacolo alla eventuale conversione del piano in liquidazione, senza perdita della garanzia reale, per l'ipotesi in cui il piano non dovesse correttamente funzionare.

14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.

Il compenso di questo OCC è stato determinato, in accordo con i debitori, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo OCC che vi fa espresso rinvio) e quantificato in **€ 10.332,74 comprensivo di IVA ed oneri di legge**. Tale importo è stato calcolato in base alla media tra l'importo dell'attivo, l'importo del passivo e l'importo attribuito ai creditori, applicando i minimi di tariffa, poi ridotti del 40% ed è stata espressamente accettata dal debitore.

27

15-Ragioni dell'incapacità di adempiere.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria attualmente disponibile, le spese necessarie al sostentamento e l'ammontare del debito accumulato a causa della decadenza dal beneficio del termine. Il ricorrente può fare affidamento esclusivamente sul reddito derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e sulla proprietà dell'immobile (non ancora nuovamente sottoposto ad esecuzione immobiliare).

Entrate	€2650,00 –
Fabbisogno	€1391,50 =
Reddito disp.	€1258,50-
Rata mutuo	€ 801,47-
Fiditalia delega pag.	€ 429,00
Fiditalia cessione V°	€ 479,00
Findomestic	€ 295,00
Findomestic	€ 142,00
Findomestic carta c.	€ 60,00
Reddito rimanente	€-947,97

16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Dall'esame dei documenti prodotti dal debitore (estratto conto corrente; accesso al cassetto fiscale) non risultano atti di disposizione.

17-Atti impugnati dai creditori.

Non risultano atti impugnati (revocatorie), né azione esecutive in corso. Si segnala, per dovere di completezza: 1) l'espropriazione immobiliare Tribunale di Napoli RGE 725/2016 estinta (v. ordinanza estinzione); 2) Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 11010/2021- D.I. 9103/2021 del 07/12/2021 notificato 09/12/2021 creditore Prestitalia; 3) un pignoramento presso terzi Findomestic, Tribunale di Roma RGE 1337/2016 già munito di ordinanza assegnazione somme (resa dal G.E. dott.sa Raffaella Trovini) con trattenuta in busta paga pari ad €459,14 al mese.

28

18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 co. 3 lett.e).

Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa ritenere attendibile e veritiera. Questo OCC comunica inoltre che non tutti i destinatari delle richieste (P.A. e privati) hanno riscontrato, pertanto si chiede all'Ill.mo Giudicante designato di voler nuovamente autorizzare lo scrivente a richiedere la situazione debitoria del proponente nei confronti di quei soggetti che non hanno fornito risposta, con riserva di integrare le verifiche già prodotte.

19-Diligenza del debitore.

Il sovraindebitato ha fatto ricorso al credito per l'acquisto dell'abitazione destinata quale dimora familiare, ha chiesto prestiti personali ed ha usufruito di una carta di credito, riuscendone a sopportare il peso della rata, grazie al proprio stipendio, che in origine rappresentava un'entrata sufficiente. Tuttavia la riduzione della retribuzione conseguente alla sanzione disciplinare subita ha gravemente intaccato la capacità patrimoniale del debitore, il quale da un lato non aveva più

la piena disponibilità del proprio stipendio e per altro verso ha dovuto far fronte ad ingenti spese per difendersi dalle accuse in sede penale e amministrativa. È parere di chi scrive che si debba garantire al ricorrente quella “seconda possibilità” che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L. 03/2012, al fine di porre al sicuro il nucleo familiare.

20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6).

Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, lo scrivente è chiamato ad attestare la fattibilità del piano proposto da Manna Vincenzo.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Camillo Bruno, con studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, e Sergio Garofalo, con studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, gestori della crisi accreditati presso lo O.C.C. costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore

ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis lettera “e” L. 03/2012.

Napoli, 10/06/2022

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno

Avv. Sergio Garofalo

29

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA’ DEL PIANO

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata;

l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 15 L. 03/2012;

la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente del debitore (dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze -amministrazione Ministero Infrastrutture e Trasporti – Capitanerie di Porto-, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1990, con inquadramento di “primo maresciallo”), per la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad €1.258,50 mensili;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale per i creditori chirografari, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale, con richiesta di sospensione, per la durata del piano, delle trattenute in busta paga delle cessioni del quinto.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 10/06/2022

I Professionisti con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno

Avv. Sergio Garofalo